

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
89/C 164/01	ECU.....	1
89/C 164/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
89/C 164/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo	2
89/C 164/04	Avviso ai tipografi dei formulari del documento amministrativo unico	3
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
89/C 164/05	Progetto di risoluzione del Consiglio concernente un piano d'azione 1990-1994 nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro»	11
89/C 164/06	Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologici della Comunità economica europea nel settore delle materie prime e del riciclo (1990-1992)	15

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

30 giugno 1989

(89/C 164/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,2974	Peseta spagnola	131,581
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,3265	Scudo portoghese	173,147
Marco tedesco	2,06770	Dollaro USA	1,05900
Fiorino olandese	2,33055	Franco svizzero	1,77118
Sterlina inglese	0,683449	Corona svedese	7,03073
Corona danese	8,04631	Corona norvegese	7,55440
Franco francese	7,02120	Dollaro canadese	1,26593
Lira italiana	1495,95	Scellino austriaco	14,5634
Sterlina irlandese	0,777479	Marco finlandese	4,65962
Dracma greca	178,135	Yen giapponese	152,285
		Dollaro australiano	1,40173
		Dollaro neozelandese	1,84656

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)

(89/C 164/02)

(Vedi comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24)	29. 6. 1989	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1624/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 27)	29. 6. 1989	37,90 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1625/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 30)	29. 6. 1989	17,49 ECU/t

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

(89/C 164/03)

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 (GU n. L 375/88), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0170	17	Pakistan	77 000 pezzi
40.0190	19	Pakistan	1 663 000 pezzi
40.0240	24	India	475 000 pezzi
40.0420	42	India	71 t
40.0560	56	Hong Kong	10 t
40.0590	59	Messico	295 t
40.0650	65	Pakistan	158 t
40.0670	67	Filippine	81 t
40.0780	78	Indonesia	151 t
40.0930	93	Argentina	27 t
42.1271	127 A	India	134 t

AVVISO AI TIPOGRAFI DEI FORMULARI DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

(89/C 164/04)

A.

Il presente avviso contiene tutte le informazioni atte a consentire ai tipografi di stampare i formulari del documento amministrativo unico che possono essere utilizzati a partire dal 1° luglio 1989. Il presente avviso sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 122 dell'8 maggio 1987, pagina 2 e successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 137 del 22 maggio 1987, pagina 12 e tiene conto dell'avviso concernente l'utilizzazione del formulario del documento amministrativo unico negli scambi con i paesi terzi così come negli scambi intracomunitari di merci terze pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 263 del 15 settembre 1986, pagina 85.

B.

I modelli di questi formulari figurano:

- agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2791/86, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 263 del 15 settembre 1986, pagina 1;
- alle appendici da 1 a 4 dell'allegato I della convenzione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, di Finlandia, d'Islanda, il Regno di Norvegia, di Svezia e la Confederazione svizzera sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che è allegata alla decisione 87/267/CEE pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 134 del 22 maggio 1987, pagina 1;
- agli allegati da I a IV dell'appendice III della medesima convenzione di cui sopra al punto 2, relativa ad un regime di transito comune, che è allegata alla decisione n. 87/415/CEE pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 226 del 13 agosto 1987, pagina 1.

C. Disposizioni tecniche di carattere generale

1. La carta da utilizzare deve essere autocopiante, collata per scrittura, del peso di almeno 40 g/m². La carta deve essere sufficientemente opaca affinché le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata e sufficientemente resistente da non presentare, ad un uso normale, lacerazioni o sgualciture.

2. La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari, mentre la stampa è di colore verde.

Devono avere lo sfondo verde:

- a) negli esemplari 1, 4, 5 e 7 e negli esemplari 1/6, 2/7 e 4/5:
 - la prima e la terza suddivisione della casella 1,
 - le caselle 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31 e 32,
 - la prima suddivisione della casella 33,
 - le caselle 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52 e 53;
- b) sul retto degli esemplari 4 e 5 e sul retto dell'esemplare 4/5:
 - la casella 55;
- c) a tergo degli esemplari 4 e 5 e a tergo dell'esemplare 4/5:
 - la casella 56.

Inoltre,

- gli esemplari 1, 2, 3 e 5 devono essere corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu,
- gli esemplari 4, 6, 7 e 8 devono essere corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo,
- gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 devono essere corredati, sulla destra, di un bordo continuo ed alla destra d'esso, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza dei bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di trattini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm tra l'uno e l'altro.

- 3. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.
- 4. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.
- 5. Le caselle 10 e 11 figuranti in taluni esemplari dei modelli pubblicati devono essere stampate in modo che la dimensione orizzontale della parte sinistra di queste caselle sia pari a 4 decimi di pollice.

6. La nota importante che figura sull'esemplare 4 e sull'esemplare 4/5 dei modelli pubblicati si deve leggere come segue:

«Qualora il presente esemplare venga utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO SOTTO IL REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, soltanto a tal fine sono richiesti i dati che figurano alle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54 e all'occorrenza alle caselle 4, 33, 38, 40 e 44.»

D. Titoli delle caselle da stampare in corsivo

I modelli dei formulari di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2791/86 anzidetto recano un certo numero di caselle numerate che non hanno titolo. I titoli da inserire e da stampare in corsivo sono i seguenti:

1. Formulari ad otto esemplari e formulari aventi la stessa disposizione:

a) esemplari da 1 a 3:

- casella 10: Paese prima destinazione
- casella 11: Paese transazione
- casella 12: Elementi del valore
- casella 13: PAC
- casella 39: Contingenti

b) esemplari da 6 a 8:

- casella 10: Paese ultima provenienza
- casella 11: Paese transazione/produzione
- casella 12: Elementi del valore
- casella 13: PAC
- casella 36: Preferenze
- casella 39: Contingenti
- casella 42: Prezzo dell'articolo
- casella 43: Codice MV
- casella 45: Aggiustamento

2. Esemplari 1/6, 2/7 e 3/8 dei formulari a quattro esemplari e formulari aventi la stessa disposizione:

- casella 10: Paese prima destinazione/ ultima provenienza
- casella 11: Paese transazione/produzione
- casella 12: Elementi del valore
- casella 13: PAC
- casella 36: Preferenze
- casella 39: Contingenti
- casella 42: Prezzo dell'articolo
- casella 43: Codice MV
- casella 45: Aggiustamento

E. Composizione dei vari formulari

A richiesta degli interessati i tipografi possono procedere alla stampa dei formulari seguenti:

1. Formulari ad otto esemplari

Tali formulari comprendono gli otto esemplari dei formulari i cui modelli figurano rispettivamente negli allegati I e III, nelle appendici 1 e 3 e negli allegati I e III, lettera B. Le caselle degli esemplari da 2 a 8 nelle quali i dati iscritti sull'esemplare 1 devono poter apparire, sono contrassegnate con una X nella tabella A dell'allegato.

2. Formulari a quattro esemplari

Tali formulari comprendono i quattro esemplari dei formulari i cui modelli figurano rispettivamente agli allegati II e IV, alle appendici 2 e 4 e agli allegati II e IV, lettera B. Le caselle degli esemplari 2/7, 3/8 e 4/5 nei quali i dati iscritti sull'esemplare 1/6 devono poter apparire sono contrassegnate con una X nella tabella A dell'allegato.

3. Formulari «SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE» basati su fascicoli di otto esemplari

Tali esemplari comprendono gli esemplari da 1 a 3 e, a richiesta degli interessati, l'esemplare 4 dei formulari di cui al punto 1. Le caselle degli esemplari da 2 a 4 nei quali i dati iscritti sull'esemplare 1 devono poter apparire sono identiche a quelle degli esemplari da 2 a 4 dei formulari di cui al punto 1.

4. Formulari «SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE» basati su fascicoli di otto esemplari

Tali esemplari comprendono gli esemplari da 1/6, 2/7, 3/8 e, a richiesta degli interessati, l'esemplare 4/5 dei formulari di cui al punto 2. Le caselle degli esemplari da 2/7, 3/8 e 4/5 nei quali i dati iscritti sull'esemplare 1/6 devono poter apparire sono identiche a quelle degli esemplari da 2/7, 3/8 e 4/5 dei formulari di cui al punto 2.

5. Formulari «TRANSITO» basati su fascicoli di otto esemplari

Questi formulari comprendono gli esemplari 1, 4, 5 e 7 dei formulari di cui al punto 1. Le caselle degli esemplari 4, 5 e 7 nei quali i dati iscritti sull'esemplare 1 devono poter apparire sono contrassegnate con una X nella tabella B dell'allegato.

6. Formulari «DESTINAZIONE» basati su fascicoli di otto esemplari

- Questi formulari comprendono gli esemplari da 6 a 8 dei formulari di cui al punto 1. I dati iscritti sull'esemplare 6 devono poter apparire sugli esemplari 7 e 8.
7. Formulari «DESTINAZIONE» basati su fascicoli di quattro esemplari
- Questi formulari comprendono gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 dei formulari di cui al punto 2. I dati iscritti sull'esemplare 1/6 devono poter apparire sugli esemplari 2/7 e 3/8.
8. Formulari combinati «SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE + TRANSITO» basati su fascicoli di otto esemplari
- Questi formulari comprendono gli esemplari 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dei formulari di cui al punto 1. Le caselle degli esemplari 2, 3, 4, 5 e 7 nelle quali i dati iscritti sull'esemplare 1 devono poter apparire sono contrassegnate con una X nella tabella C dell'allegato.
9. Formulari combinati «TRANSITO + DESTINAZIONE» basati su fascicoli di otto esemplari
- Questi formulari comprendono gli esemplari 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dei formulari di cui al punto 1. Le caselle degli esemplari 4, 5, 6, 7 e 8 nelle quali i dati iscritti sull'esemplare 1 devono poter apparire sono contrassegnate con una X nella tabella D dell'allegato.
10. Formulari combinati «SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE + DESTINAZIONE» basati su fascicoli di otto esemplari
- Questi formulari comprendono gli esemplari 1, 2, 3, 4 (a richiesta degli interessati), 6, 7 e 8 dei formulari di cui al punto 1. Le caselle degli esemplari 2, 3, 4, 6, 7 e 8 nelle quali i dati iscritti sull'esemplare 1 devono poter apparire sono contrassegnate con una X nella tabella E dell'allegato.
11. Formulari «ESEMPLARE 4» (un foglio)
- Questi formulari sono conformi all'esemplare 4 dei formulari ad otto esemplari di cui al punto 1. In deroga al punto 1 delle disposizioni tecniche generali, questi formulari possono non essere stampati su carta autocopiante.
12. Formulari «ESEMPLARE 4/5» (un foglio)
- Questi formulari sono conformi all'esemplare 4/5 dei formulari ad quattro esemplari di cui al punto 2. In deroga al punto 1 delle disposizioni tecniche generali questi formulari possono non essere stampati su carta autocopiante.
13. Formulari «ESEMPLARE 4» (tre fogli)
- Questi formulari comprendono tre esemplari 4 dei formulari ad otto esemplari di cui al punto 1. I dati iscritti nelle caselle del primo di questi esemplari devono poter apparire nelle corrispondenti caselle dei due esemplari che seguono.
14. Formulari «ESEMPLARI 4/5» (tre fogli)
- Questi formulari comprendono tre esemplari 4/5 dei formulari a 4 esemplari di cui al punto 2. I dati iscritti nelle caselle del primo di questi esemplari devono poter apparire nelle corrispondenti caselle dei due esemplari che seguono.
- Si rammenta che gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione:
- di formulari «SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE» che non comprendono l'esemplare 1 o l'esemplare 1/6,
 - di formulari combinati «SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE + DESTINAZIONE» che non comprendono l'esemplare 1,
- e che possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione.
- Per maggior ragguagli gli interessati sono invitati a mettersi in rapporto con i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee, al seguente indirizzo:
- Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale dell'unione doganale e imposizione indiretta
 Divisione XXI/B/1
 Rue de la Loi 200
 B-1049 Bruxelles.

ALLEGATO

Nelle tabelle che seguono i dati iscritti nelle caselle indicate nella colonna di sinistra e che debbono poter apparire nelle corrispondenti caselle degli altri esemplari sono contrassegnati con una × nelle colonne di destra. L'assenza di una × nelle colonne di destra significa che gli altri esemplari debbono essere desensibilizzati in tali parti in modo che non appaiano i dati iscritti nelle caselle che figurano nell'esemplare indicato nella colonna di sinistra.

TABELLA A
Formulari di cui ai punti 1 e 2 della parte E dell'avviso

Caselle dell'esemplare 1 o dell'esemplare 1/6	Esemplari							Esemplari		
	2	3	4	5	6	7	8	2/7	3/8	4/5
A ⁽¹⁾	×	×	×					×	×	×
1 — prima suddivisione	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
— seconda suddivisione	×				×	×				
— terza suddivisione	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
2	×	×	×	×				×	×	×
da 3 a 6 compreso	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
7	×	×						×	×	
8	×	×	×	×				×	×	×
da 9 a 11 compreso	×	×						×	×	
Casella senza numero a destra della casella 11	×	×								
12								×	×	
13	×	×						×	×	
14	×	×	×					×	×	×
15	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
15 a/b e 17 a/b	×	×						×	×	
16	×	×			×	×	×	×	×	
17	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
18 e 19	×	×	×	×				×	×	×
20	×	×						×	×	
21	×	×	×	×				×	×	×
da 22 a 24 compreso	×	×						×	×	
25	×	×	×	×				×	×	×
26	×	×						×	×	
27	×	×	×	×				×	×	×
da 28 a 30 compreso	×	×						×	×	
31	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
33 — prima suddivisione	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
— altra suddivisione	×	×						×	×	
34 a/b	×	×						×	×	
35	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Casella senza numero a destra della casella 35	×	×								
36								×	×	
37	×	×						×	×	
38	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
39	×	×						×	×	
40	×	×	×	×				×	×	×
41	×	×						×	×	
Casella senza numero a destra della casella 41	×	×								
42 e 43								×	×	
44	×	×	×	×				×	×	×
Casella senza numero a destra del «Codice M.S.»	×	×								
45								×	×	
da 46 a 49 compreso	×	×						×	×	
B	×	×						×	×	
50, C ⁽¹⁾ e da 51 a 53 compreso	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
D	×	×	×							
D/J								×	×	×
54	×	×	×					×	×	×

(¹) Gli Stati membri possono anche prevedere che la casella A degli esemplari 2, 3 e 4 e degli esemplari 2/7, 3/8 e 4/5, la casella C degli esemplari da 2 a 8 compreso e degli esemplari 2/7, 3/8 e 4/5 siano desensibilizzate.

TABELLA B

Formulari «TRANSITO» di cui al punto 5 della parte E dell'avviso

Caselle dell'esemplare 1	Esemplari		
	4	5	7
A ⁽¹⁾	x		
1 — prima suddivisione	x	x	x
— seconda suddivisione			
— terza suddivisione	x	x	x
2	x	x	
da 3 a 6 compreso	x	x	x
7			
8	x	x	
da 9 a 11 compreso			
Casella senza numero a destra della casella 11			
13			
14	x		
15	x	x	x
15 a/b e 17 a/b			
16			
17	x	x	x
18 e 19	x	x	
20			
21	x	x	
da 22 a 24 compreso			
25	x	x	
26			
27	x	x	
da 28 a 30 compreso			
31 e 32	x	x	x
33 — prima suddivisione	x	x	x
— altra suddivisione			
34 a/b			
35	x	x	x
Casella senza numero a destra della casella 35			
37			
38	x	x	x
39			
40	x	x	
41			
Casella senza numero a destra della casella 41			
44	x	x	
Casella senza numero a destra del «Codice M.S.»			
46			
da 47 a 49 compreso			
B			
50, C ⁽¹⁾ e da 51 a 53 compreso	x	x	x
D	x		
54	x		

(1) Gli Stati membri possono anche prevedere che le caselle A e C degli esemplari 4, 5 e 7 siano desensibilizzate.

TABELLA C

**Formulari combinati «SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE + TRANSITO»
di cui al punto 8 della parte E dell'avviso**

Casella dell'esemplare 1	Esemplari				
	2	3	4	5	7
A ⁽¹⁾	x	x	x		
1 — prima suddivisione	x	x	x	x	x
— seconda suddivisione	x	x			
— terza suddivisione	x	x	x	x	x
2	x	x	x	x	
da 3 a 6 compreso	x	x	x	x	x
7	x	x			
8	x	x	x	x	
da 9 a 11 compreso	x	x			
Casella senza numero a destra della casella 11	x	x			
13	x	x			
14	x	x	x		
15	x	x	x	x	x
15 a/b e 17 a/b	x	x			
16	x	x			
17	x	x	x	x	x
18 e 19	x	x	x	x	
20	x	x			
21	x	x	x	x	
da 22 a 24 compreso	x	x			
25	x	x	x	x	
26	x	x			
27	x	x	x	x	
da 28 a 30 compreso	x	x			
31 e 32	x	x	x	x	x
33 — prima suddivisione	x	x	x	x	x
— altre suddivisioni	x	x			
34 a/b	x	x			
35	x	x	x	x	x
Casella senza numero a destra della casella 35	x	x			
37	x	x			
38	x	x	x	x	x
39	x	x			
40	x	x	x	x	
41	x	x			
Casella senza numero a destra della casella 41	x	x			
44	x	x	x	x	
Casella senza numero a destra del «Codice M.S.»	x	x			
da 46 a 49 compreso	x	x			
B	x	x			
50, C ⁽¹⁾ e da 51 a 53 compreso	x	x	x	x	x
D	x	x	x		
54	x	x	x		

⁽¹⁾ Gli Stati membri possono anche prevedere che la casella A degli esemplari 2 e 3 e la casella C degli esemplari da 2 a 7 compreso siano desensibilizzate.

TABELLA D

Formulari combinati «TRANSITO + DESTINAZIONE» di cui al punto 9 della parte E dell'avviso

Caselle dell'esemplare 1	Esemplari				
	4	5	6	7	8
A ⁽¹⁾	x				
1 — prima suddivisione	x	x	x	x	x
— seconda suddivisione					
— terza suddivisione	x	x	x	x	x
2	x	x			
da 3 a 6 compreso	x	x	x	x	x
7					
8	x	x			
da 9 a 11 compreso					
Casella senza numero a destra della casella 11					
13					
14	x				
15	x	x	x	x	x
15 a/b 17 a/b					
16					
17	x	x	x	x	x
18 e 19	x	x			
20					
21	x	x			
da 22 a 24 compreso					
25	x	x			
26					
27	x	x			
da 28 a 30 compreso					
31 e 32	x	x	x	x	x
33 — prima suddivisione	x	x	x	x	x
— seconda suddivisione					
34 a/b					
35	x	x	x	x	x
Casella senza numero a destra della casella 35					
37					
38	x	x	x	x	x
39					
40	x	x			
41					
Casella senza numero a destra della casella 41					
44	x	x			
Casella senza numero a destra del «Codice M.S.»					
da 46 a 49 compreso					
B					
50, C ⁽¹⁾ e da 51 a 53 compreso	x	x	x	x	x
D	x	x			
54					

(¹) Gli Stati membri possono anche prevedere che la casella A dell'esemplare 4 è la casella C degli esemplari da 4 a 8 siano desensibilizzate.

TABELLA E

**Formulari combinati «SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE + DESTINAZIONE»
di cui al punto 10 della parte E dell'avviso**

Caselle dell'esemplare 1	Esemplari					
	2	3	4	6	7	8
A (1)	x	x	x			
1 — prima suddivisione	x	x	x	x	x	x
— seconda suddivisione	x	x				
— terza suddivisione	x	x	x	x	x	x
2	x	x	x			
da 3 a 6 compreso	x	x	x	x	x	x
7	x	x				
8	x	x	x			
da 9 a 11 compreso	x	x				
Casella senza numero a destra della casella 11	x	x				
13	x	x				
14	x	x	x			
15	x	x	x	x	x	x
15 a/b e 17 a/b	x	x				
16	x	x		x	x	x
17	x	x	x	x	x	x
18 e 19	x	x	x			
20	x	x				
21	x	x	x			
da 22 a 24 compreso	x	x				
25	x	x	x			
26	x	x				
27	x	x	x			
da 28 a 30 compreso	x	x				
31 e 32	x	x	x	x	x	x
33 — prima suddivisione	x	x	x	x	x	x
— seconda suddivisione	x	x				
34 a/b	x	x				
35	x	x	x	x	x	x
Casella senza numero a destra della casella 35	x	x				
37	x	x				
38	x	x	x	x	x	x
39	x	x				
40	x	x	x			
41	x	x				
Casella senza numero a destra della casella 41	x	x				
44	x	x	x			
Casella senza numero a destra del «Codice M.S.»	x	x				
da 46 a 49 compreso	x	x				
B	x	x				
50	x	x				
C (1)	x	x	x	x	x	x
da 51 a 53 compreso	x	x	x	x	x	x
D	x	x	x			
D/J						
54	x	x	x			

(1) Gli Stati membri possono anche prevedere che la casella A degli esemplari 2, 3 e 4 e la casella C degli esemplari 2, 3, 4, 6, 7 e 8 siano desensibilizzate.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Progetto di risoluzione del Consiglio concernente un piano d'azione 1990-1994 nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro»

COM(89) 210 def.

(Presentato dalla Commissione l'11 maggio 1989)

(89/C 164/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto i trattati che istituiscono le Comunità europee,

visto il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea assegna alla Comunità il compito di promuovere in particolare uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita;

considerando che nel giugno 1985 a Milano e nel dicembre 1985 a Lussemburgo, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di varare un programma europeo di lotta contro il cancro;

considerando che, nel dicembre 1986 a Londra, il Consiglio europeo ha proclamato il 1989 «Anno europeo dell'informazione sul cancro» precisando che si dovrà lanciare una vasta campagna d'informazione concertata e a lunga scadenza in tutti gli Stati membri sui temi della prevenzione, della diagnosi precoce e della terapia del cancro;

considerando che il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione relativa ad un pro-

gramma d'azione delle Comunità europee contro il cancro ⁽¹⁾ riguardante principalmente la prevenzione di tale patologia;

considerando che il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione 88/351/CEE ⁽²⁾ concernente un piano d'azione 1988-1989 relativo a una campagna d'informazione e di sensibilizzazione nel quadro del programma «L'Europa contro il cancro»;

considerando che sono già state avviate varie azioni comunitarie di prevenzione del cancro dovuto all'esposizione alle radiazioni ionizzanti o alle sostanze chimiche cancerogene nel quadro del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

considerando che azioni volte a ridurre i rischi di cancro dovuti all'esposizione a sostanze cancerogene sono oggetto di diversi programmi comunitari esistenti nei settori dell'ambiente, della protezione dei lavoratori, della protezione dei consumatori, dell'alimentazione, dell'agricoltura e del mercato interno;

considerando che il presente piano d'azione dovrebbe migliorare le conoscenze relative alle cause del cancro ed ai mezzi possibili di prevenzione e terapia;

considerando che, grazie ad una più ampia diffusione delle conoscenze relative alle cause, alla prevenzione, alla diagnosi ed alla terapia del cancro, e ad un miglioramento della comparabilità delle informazioni relative a tali problemi, in particolare sulla natura ed il grado di rischio di cancro derivante dall'esposizione a determinate sostanze o processi, il programma contribuirà al conseguimento di obiettivi comunitari, contribuendo al tempo stesso alla generale riduzione del rischio di cancro;

⁽¹⁾ GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 160 del 28. 6. 1988, pag. 52.

considerando che è opportuno promuovere la diffusione e l'attuazione delle raccomandazioni relative al contenuto in termini di cancerologia dei programmi di formazione, approvati nel 1988 dai tre comitati consultivi sulla formazione del personale sanitario;

considerando che è opportuno promuovere azioni di formazione in cancerologia destinate al personale sanitario di uno Stato membro presso importanti centri di formazione di un altro Stato membro;

considerando che è opportuno evitare il sovrapporsi di iniziative mediante la promozione di scambi di esperienza e mediante la definizione comune degli elementi fondamentali per l'informazione del pubblico, l'educazione sanitaria e la formazione del personale sanitario;

considerando che è opportuno proseguire e potenziare, nel periodo 1990-1994, le azioni intraprese dal 1987 al 1989 in materia di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria, nonché di formazione del personale sanitario; che l'importo del contributo della Comunità stimato necessario per la realizzazione di tali azioni ammonta a 55 milioni di ECU,

INVITA LA COMMISSIONE:

1. ad eseguire il piano d'azione 1990-1994 figurante nell'allegato I;
2. ad informare il Parlamento europeo ed il Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori.

ALLEGATO I

AZIONI DA SVOLGERE DAL 1990 AL 1994

Nel periodo 1990-1994 saranno pubblicate regolarmente informazioni sui progressi compiuti dal programma «L'Europa contro il cancro» e sulle possibilità di ottenere un finanziamento comunitario nei seguenti settori di azione:

I. Prevenzione del cancro

(compresa la diagnosi precoce)

A. Lotta contro il tabagismo

- Stimolare progetti d'interesse europeo sulla prevenzione del fumo fra i giovani e le donne.
- Stimolare azioni d'interesse europeo di prevenzione del fumo tra il personale scolastico e quello sanitario.
- Finanziare azioni pilota al fine di promuovere la diffusione di metodi di disassuefazione tra il personale scolastico e sanitario.
- Finanziare campagne d'informazione innovatrici per la prevenzione del fumo sul posto di lavoro e tra il pubblico in generale.

B. Alimentazione e cancro (compreso il consumo di bevande alcoliche)

- Avviare un programma di analisi combinate (meta-analisi) su scala europea per esaminare i dati esistenti su alimentazione e cancro.
- Ampliare gli studi di casi su scala europea sui collegamenti tra alimentazione e cancro alle zone non incluse nel primo piano d'azione.
- Completare gli studi di fattibilità avviati nel primo piano d'azione 1987-1989 e gli studi previsionali europei su alimentazione e cancro.
- Varare studi di portata europea sui potenziali vantaggi di determinati agenti «antipromozione».
- Preparare degli orientamenti per un tipo di alimentazione che migliori la prevenzione del cancro.

C. Lotta contro gli agenti cancerogeni

- Proseguire tutte le azioni comunitarie riguardanti la protezione contro le radiazioni ionizzanti.
- Finanziare studi ed azioni d'interesse europeo volti a migliorare la protezione contro le radiazioni ultraviolette.
- Proseguire gli studi europei sui rischi cancerogeni di determinate sostanze chimiche.
- Proseguire il lavoro di classificazione ed etichettatura delle sostanze cancerogene a livello europeo.

D. Screening sistematico e diagnosi precoce

- Proseguire gli studi comparati per migliorare l'organizzazione delle strategie di screening del cancro.
- Ampliare e valutare la rete europea di programma pilota di individuazione del cancro della mammella.
- Effettuare studi di valutazione sui programmi esistenti di individuazione del cancro del collo dell'utero e costituire una rete europea di programmi pilota regionali o locali.
- Proseguire gli studi di valutazione e i programmi di individuazione del cancro del colon e del retto ed eventualmente costituire un'apposita rete europea.
- Promuovere studi d'interesse europeo sull'efficacia e la fattibilità di uno screening sistematico e della diagnosi precoce di altre forme di cancro.

E. Registrazione del cancro ed azioni analoghe

- Finanziare la messa a punto di registri del cancro in tutta la Comunità europea e costituire un'apposita rete.
- Collegare le banche di midollo osseo esistenti ed esaminare la fattibilità di un apposito registro europeo.

II. Informazione ed educazione sanitaria**A. Informazione del pubblico**

- Esaminare l'opportunità di aggiornare il codice europeo contro il cancro.
- Ripetere ogni anno un'azione europea d'informazione sul cancro, durante la seconda settimana di ottobre.
- Preparare programmi televisivi europei sulla prevenzione, l'individuazione e la terapia del cancro.
- Diffondere il codice europeo presso il pubblico in generale grazie alla collaborazione dei partner del programma.
- Finanziare azioni innovatrici presso determinate categorie di popolazione sull'informazione sul cancro e relativa prevenzione.
- Procedere ad una valutazione costante dei risultati dei lavori svolti.

B. Educazione sanitaria per la prevenzione del cancro

- Contribuire all'informazione e alla sensibilizzazione del personale scolastico sul codice europeo contro il cancro.
- Diffondere ausili didattici sul tema dell'educazione sanitaria.
- Promuovere azioni pilota per migliorare la sensibilizzazione al codice europeo tra i giovani.

III. Formazione del personale sanitario

- Finanziare l'organizzazione di riunioni nazionali o regionali nelle quali promuovere le raccomandazioni europee del 1989 sul contenuto in termini di cancerologia dei programmi di formazione di base del personale sanitario.
- Finanziare la costituzione di tre reti pilota europee di facoltà di medicina e di odontoiatria e di scuole di infermieri(e) nelle quali attuare le raccomandazioni sul contenuto in termini di cancerologia della formazione, presentate nel 1988 dai tre comitati consultivi per la formazione del personale sanitario.
- Promuovere azioni sulla formazione in cancerologia nel contesto della formazione specifica dei medici generici.
- Incoraggiare la mobilità del personale sanitario che desidera frequentare corsi di formazione specializzata in cancerologia in un altro Stato membro.
- Raccolta e scambio di materiale didattico d'interesse europeo da utilizzare nei corsi di formazione del personale sanitario.

- Promuovere gli scambi di esperienze e l'organizzazione di seminari europei di formazione continua del personale sanitario.
- Promuovere gli scambi di esperienze fra Stati membri sulle terapie antidolorifiche e palliative e sull'assistenza continua, nonché sul ruolo del personale sanitario, in particolare di medici generici e infermieri(e) nella terapia del cancro:

IV. Ricerca sul cancro

- Presentare proposte per un quinto programma di coordinamento nel settore della ricerca medica e sanitaria e di un sesto programma di ricerca medica CECA.

ALLEGATO II

Tabella indicativa degli stanziamenti di bilancio

	<i>(in %)</i>		
	1988	1989	1990-1994 stima
Prevenzione	40,1	40	50
— (lotta contro il tabagismo)	(9)	(12)	(15)
— (miglioramento dell'alimentazione)	(8)	(10)	(20)
— (screening)	(14)	(13)	(10)
— (altre)	(9,1)	(5)	(5)
Formazione	6,1	8	18
Informazione	47,4	40	15
Educazione sanitaria	6,3	12	17

Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologici della Comunità economica europea nel settore delle materie prime e del riciclo (1990-1992) (*)

COM(89) 274 def. — SYN 188

(Presentata dalla Commissione il 2 giugno 1989 in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(89/C 164/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che l'applicazione del programma quadro avvenga tramite programmi specifici sviluppati per ogni singola attività;

considerando che con decisione 87/516/Euratom, CEE (2), il Consiglio ha adottato un programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologici della Comunità (1987-1991) che predispone tra l'altro attività nel settore delle materie prime e del riciclo;

considerando che la suddetta decisione stipula che l'obiettivo particolare della ricerca della Comunità sarà quello di contribuire alla competitività dei settori industriali tradizionali e nuovi della Comunità, soddisfacendo le loro esigenze in materia di materie prime e riciclo;

considerando che la decisione stipula che l'obiettivo particolare della ricerca comunitaria sarà quello di potenziare la base scientifica e tecnologica dell'industria europea e favorire il potenziamento della coesione economica e sociale nell'ambito della Comunità, promuovendone un armonioso sviluppo generale, pur restando nella logica del conseguimento della qualità scientifica e tecnica;

considerando che la decisione del Consiglio 86/235/CEE (3) ha adottato un programma di ricerca sui materiali (materie prime e materiali avanzati) (1986-1989) e che le attuali attività di ricerca hanno dimostrato chiaramente l'utilità di un'azione comunitaria nei settori delle materie prime e del riciclo;

considerando che è necessario reagire opportunamente all'interesse dimostrato dall'industria nell'ambito della cooperazione transnazionale;

considerando che la partecipazione di organizzazioni dei paesi dell'EFTA ai progetti di R&S orientati a livello industriale, può, a determinate condizioni, fornire un contributo alla competitività di tutta l'industria;

considerando che è l'interesse della Comunità consolidare la base scientifica e tecnica della ricerca europea facendo partecipare maggiormente i paesi dell'EFTA ad alcuni programmi della Comunità, particolarmente a programmi che prevedono la cooperazione in settori di ricerca e di sviluppo relativi alla produzione di metalli primari e strategici e al riciclo di materiali secondari e legno;

considerando che l'attuazione delle azioni concertate nel quadro COST rappresenta un elemento essenziale a complemento dei progetti di R&S orientati a livello industriale;

dopo aver consultato il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologici per la Comunità economica europea nel settore delle materie prime e del riciclo, definito all'allegato I, è adottato per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Articolo 2

Gli stanziamenti necessari per la realizzazione del programma, ivi comprese le spese relative ad un organico di 17 agenti, sono di 45 milioni di ECU.

(*) GU n. C 52 dell'1. 3. 1989, pag. 24.

(2) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 36.

Articolo 3

L'allegato II stipula norme particolari per l'attuazione del programma e fissa il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 4

1. Nel secondo anno di applicazione del programma, la Commissione intraprenderà una rassegna del programma e presenterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati della stessa accompagnata, qualora necessario, da proposte di modifica o proroga.

2. Prima dello scadere del programma la Commissione eseguirà una valutazione dei risultati conseguiti e farà rapporto in materia al Consiglio e al Parlamento europeo.

3. Le relazioni succitate verranno elaborate tenendo conto degli obiettivi fissati all'allegato III alla presente decisione e conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE relativa al programma quadro.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, successivamente denominato «il comitato» composto da rappresentanti degli Stati membri, presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. I contratti conclusi dalla Commissione definiscono diritti e doveri di ogni parte, in particolare contengono disposizioni relative alla diffusione, alla tutela e allo sfruttamento dei risultati della ricerca.

Articolo 6

1. La Commissione presenta al comitato un progetto relativo alle misure da adottare. Il comitato fornisce il suo parere entro i tempi fissati dal presidente, conformemente

mente all'urgenza della tematica, qualora necessario con votazione sulla materia.

2. Il parere verrà annotato a verbale dal comitato; inoltre ogni Stato membro avrà il diritto di far figurare il proprio parere nei verbali.

3. La Commissione terrà massimo conto dell'opinione formulata dal comitato e lo informerà del modo con cui ha tenuto conto dei pareri espressi.

Articolo 7

1. Qualora siano stati conclusi accordi quadro per una cooperazione scientifica e tecnica fra paesi europei non comunitari e la Comunità europea, gli organismi e le imprese stabiliti in detti paesi possono, a condizioni opportunamente definite dalla Commissione, partecipare a progetti nell'ambito del programma. Per ogni progetto, il comitato di cui all'articolo 5 assisterà la Commissione per la definizione delle condizioni.

2. I contraenti stabiliti al di fuori della Comunità, che partecipano a un progetto nell'ambito del programma, non possono fruire dei finanziamenti comunitari destinati al programma. Tale contraente verserà un contributo alle spese amministrative generali.

Articolo 8

Per le parti «materie prime rinnovabili e «riciclo di residui R & S», la Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi con paesi non membri e organizzazioni internazionali, in particolare con quei paesi che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) e quelli che hanno concluso accordi quadro per la cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, per associarli in parte o in toto con i settori in questione del programma.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*ALLEGATO I***A. Obiettivi**

L'obiettivo principale del programma è di permettere un potenziamento della posizione concorrenziale delle industrie comunitarie attive nel settore delle materie prime e del riciclo sui mercati mondiali. Un programma di ricerca e sviluppo permetterà di fornire la base tecnologica necessaria per sviluppi strategici ed innovazioni a sostegno dell'approvvigionamento e della lavorazione di materie prime — sia minerali che rinnovabili — e del riciclo.

B. Contenuto tecnico**MATERIE PRIME PRIMARIE****1. *Prospezione***

Genesi dei minerali, metodi geochimici, metodi geofisici, telerilevamento e correlazione multidati, tecnologia di perforazione.

2. *Tecnologia mineraria*

Sviluppo di nuovi metodi di estrazione, miglioramento di quelli esistenti, frantumazione della roccia, sistemi ausiliari, sistemi di carico e trasporto, elaborazione modelli e simulazione di operazioni in miniera, attrezzature specifiche per miniere di piccole dimensioni.

3. *Trasformazione del minerale e metallurgia estrattiva*

Innovazione e intensificazione del processo, trasformazione di metalli ad elevato grado di purezza e composti pluri-elementi, minerale per uso industriale, trattamento di residui e rifiuti metallurgici, simulazione e elaborazione di modelli e controllo automatico della trasformazione del minerale e metallurgia estrattiva.

RICICLO DI METALLI NON FERROSI E DI METALLI STRATEGICI**1. Caratterizzazione e classifica di materiali secondari****2. Separazione fisica e concentrazione****3. Processi avanzati di pirometallurgia****4. Processi avanzati di idrometallurgia****5. Tecnologia di affinazione****6. Strumentazione relativa al controllo di processo****MATERIE PRIME RINNOVABILI, FORESTE E PRODOTTI DEL LEGNO****1. *Risorse forestali***

- Miglioramento genetico
- Pianificazione e gestione
- Protezione

2. *Tecnologia del legno*

- Valutazione di qualità
- Tecnologia di processo

3. *Fabbricazione di pasta di legno e carta*

- Miglioramento delle tecniche di produzione di pasta di legno e lisciviazione
- Miglioramento della produzione e rivestimento della carta

RICICLO DI RESIDUI

1. Prelievo campioni, analisi e classifica dei residui
2. Tecnologie di riciclo
3. Produzione di energia dei residui

ALLEGATO II**NORME APPLICATIVE****Azioni a spese ripartite**

Il programma verrà attuato tramite contratti a spese ripartite con l'industria, centri pubblici di ricerca e università per la ricerca applicata a carattere precompetitivo. Al progetto devono prendere parte almeno due organizzazioni provenienti da Stati membri diversi e ognuna indipendente dall'altra. Ogni parte darà un contributo significativo al progetto. Le parti contraenti si addosseranno una consistente parte dei costi, dei quali un massimo del 50 %, in genere, verrà finanziato dalla Comunità. La Comunità può finanziare fino al 100 % degli oneri marginali delle università e degli istituti di ricerca in relazione al progetto.

Attività coordinate

Nei casi in cui i lavori, finanziati da fondi nazionali o interamente privati, sono già in fase di sviluppo, il ruolo della Commissione potrà venir limitato alla semplice organizzazione del coordinamento del lavoro e il finanziamento comunitario è limitato alla copertura dei costi di tali attività di coordinamento. Tuttavia in alcuni casi, in cui risulta evidente che l'importanza strategica del lavoro richiederà più del semplice coordinamento, la Commissione, in consultazione con il CGC, potrà esaminare la possibilità di un finanziamento maggiore della Comunità.

Altre attività

Nell'indire le gare d'appalto la Commissione si assicura che le piccole e medie imprese dispongano di informazioni chiare e comprensibili sul programma.

Gli stanziamenti potranno venire destinati anche ad attività di formazione (borse di studio pre e post dottorato) e per la valutazione e studi tecnico-economici.

Nel sottoprogramma riciclo dei residui, si porterà avanti l'utilizzazione dei residui legnocellulosici sotto forma di una vera e propria azione concertata.

ALLEGATO III**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA**

I risultati che permetteranno di valutare la validità del programma devono rifletterne gli obiettivi propri e quelli più ampi del programma quadro.

1. Dato che l'obiettivo principale è quello di permettere il potenziamento della posizione concorrenziale delle industrie comunitarie che si interessano alle materie prime e al riciclo, la valutazione deve determinare:

— in che misura i progetti sono stati selezionati sulla base di criteri industriali tangibili;

— in che misura si sono registrati tangibili progressi in funzione dei lavori fatti.

2. Un ulteriore obiettivo è quello di favorire la collaborazione transfrontaliera in settori di ricerca industriale strategici. La valutazione dovrà pertanto determinare:
 - in che misura, durante l'esecuzione del progetto, si sono registrati legami permanenti tra i partner per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione o la formazione del personale.
3. Un ulteriore obiettivo del programma è quello di favorire il trasferimento di tecnologie al di là delle frontiere comunitarie e tra vari settori, in particolare quelli che hanno una presenza dominante di piccole e medie imprese. La valutazione dovrà pertanto determinare:
 - in che misura le piccole e medie imprese hanno partecipato e contribuito allo sviluppo di progetti di ricerca e fruito della possibilità di sfruttare i risultati derivati da progetti conclusi con successo;
 - in che misura i risultati sono tutelati da brevetti richiesti o sono diffusi per creare una presa di coscienza nella Comunità tecnologica e dei ricercatori europea.
4. Nel più ampio contesto del programma quadro, la valutazione dovrà determinare:
 - in che misura i progetti hanno contribuito all'armonizzazione nella Comunità riducendo gli ostacoli tecnici al commercio.

La valutazione verrà eseguita da esperti indipendenti.

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L'INFORMATISATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Europe sociale — Supplément 4/88

Les suppléments d'Europe sociale consacrés aux implications sociales de la mutation technologique ont traité jusqu'ici d'une série de technologies de production et d'information appliquées aux procédés industriels ou aux services.

Le présent numéro, en revanche, aborde un domaine assez particulier et peu exploré, à savoir l'informatisation de l'administration publique.

La Commission des Communautés européennes étant elle-même une administration publique qui connaît des problèmes parfois plus complexes que les administrations nationales, ce supplément fait précéder les rapports nationaux d'un aperçu des programmes, problèmes et implications socio-organisationnelles de la technologie informatique au niveau de la Commission.

163 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-88-004-FR-C ISBN: 92-825-8547-6

Prix au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

5,10 écus



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg